

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10 DEL 19-05-2014

DEL COMUNE DI CASTRO DEI VOLSCI
Provincia di Frosinone

Numero 10 Del 19-05-2014

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU - IUC - ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 19:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

=====

Lombardi Massimo	P	DE SANTIS PIERGIUSEPPE	P
AMBROSI LEONARDO	P	MIGLIORI FRANCESCA	P
Galloni Giuseppe	P	CARACCI MARCO	P
BAGGIOSI ALBERTO	P	PALOMBI CLAUDIO	A
DE PADUA GAETANO	P	MARZELLA CARMELA	P
NORMALENTI PIER LUIGI	P	MERFI DOMENICO	A
PERFILI MATTEO	P		

=====
ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor NORMALENTI PIER LUIGI in qualità di PRESIDENTE.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa ADRIANA FERRANTE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

=====
PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Giovanni Zomparelli

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Giovanni Zomparelli

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA ed esaminata la proposta del Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria che qui di seguito si riporta integralmente:

“ IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011 recante “*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*”, che hanno istituito l’Imposta Municipale Unica (IMU);

VISTO altresì il D.lgs. 504/1992, istitutivo dell’ICI, al quale il sopraindicato decreto rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) che all’articolo 1, comma 639, ha previsto l’istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamento due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l’imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

RILEVATO:

che sono applicabili all’IMU anche le disposizioni di cui l’art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell’accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

che il comma 6, articolo 13 del Decreto Legge 201/2011 convertito con Legge 214/2011, che

prevede: *“L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”*;

che il successivo comma 7 dispone : *“L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”*;

che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

PRESO ATTO che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo “D”, è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

VERIFICATO che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a *proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota*;

ATTESO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle*

deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

CONSIDERATO:

che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che *“l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677”*;

che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune *“può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”*;

EVIDENZIATO che a seguito delle integrazioni apportate al comma 677, dal D.L. n. 16/2014, è statuito che *“per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI, equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13, del citato decreto-legge n. 201, del 2011.”*

VISTO il vigente “Regolamento per la disciplina dell’Imu - IUC e tenuto conto delle riduzioni ivi previste;

CONSIDERATO che il gettito Imu per l’anno 2014 stimato presumibilmente in € 414.820,51 può essere ottenuto applicando alla base imponibile l’aliquota allo 0,4% per le abitazioni principali e le relative pertinenze, un’aliquota base”ordinaria” al 1,06% per altri fabbricati e aree edificabili, un’aliquota al 7,60 per seconde abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado e un aliquota dello 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale ad esclusione di quelli classificati nel gruppo catastale D :

Oggetto di imposta	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze al netto delle detrazioni di legge	0,40%
Fabbricati rurali ad uso strumentale ad esclusione di quelli classificati nel gruppo catastale D.	Eliminato con L 147 del 27/12/2013

Seconde case concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado	0,76 %
Altri fabbricati, aree edificabili	1,06%

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “ *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Omissis.* ”;

ACQUISITI i pareri resi dal Responsabile, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, sia in riferimento al parere di regolarità tecnica sia in riferimento al parere di regolarità contabile allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

PROPONE

- 1) di determinare le aliquote IMU - IUC per l'anno 2014 così come di seguito specificato:
 - a. Aliquota 1,06% ordinaria di base;
 - b. Aliquota 0,40% per gli immobili adibiti ad abitazione principale con categoria catastale A1, A8 ed A9 e relative pertinenze, preso atto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
 - c. Aliquota 0,76% per le seconde case concesse in comodato gratuito risultante da scrittura registrata a parenti di primo grado

- 2) di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.;

DATO ATTO che sulla presente proposta il revisore dei conti ha espresso parere favorevole”

Presenti n. 11

CON voti favorevoli n. 9– contrari 1 (Caracci Marco) – astenuti 1 (Carmela Marzella)
espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta del Responsabile del Servizio Finanziario che deve intendersi integralmente riportata nel presente dispositivo;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli n. 9– contrari 1 (Caracci Marco) – astenuti 1 (Carmela Marzella)
espressi nelle forme di legge, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PIER LUIGI NORMALENTI

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa ADRIANA FERRANTE

La presente deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 23-05-2014 al 07-06-2014.

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Carolina Testa

=====
Il presente atto diviene esecutivo in data 04-06-2014 in quanto sono trascorsi dieci giorni consecutivi dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio Segreteria Generale
F.to Dott.ssa MOSCATO MARIA ASSUNTA

=====
E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Castro dei Volsci, lì

Il Responsabile del Servizio

.